

**della Commissione speciale sanitaria
sull'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma
generica da Paolo Sanvido e cofirmatari per l'introduzione di nuove
norme per disciplinare le imprese di onoranze funebri**

"La terra lagrimosa diede vento..."
(Inferno III 130)

1. L'INIZIATIVA

Per gli iniziattivisti l'attuale Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961 che disciplina la professione è lacunoso e desueto.

L'iniziativa postula l'elaborazione di un progetto di legge adeguato alle mutate condizioni di lavoro e alle nuove esigenze delle imprese di onoranze funebri. Astenendosi dall'indicare in dettaglio l'auspicato contenuto della nuova normativa, l'iniziativa lascia al legislativo il compito di decidere se predisporre una base legale formale che enunci soltanto gli elementi essenziali della professione con delega al Governo di emanare il relativo regolamento oppure se già prevedere una regolamentazione dettagliata.

2. IL SISTEMA VIGENTE

In Ticino operano 50 imprese di pompe funebri. Alcune sono gestite individualmente altre da società commerciali. L'attività di imprenditore di onoranze funebri è protetta dalla garanzia costituzionale della libertà economica (art. 27 e 94 Cost). Tale garanzia non impedisce al Cantone di adottare delle restrizioni al libero esercizio della professione allo scopo di tutelare i beni di polizia, ossia: sicurezza, salute, tranquillità e moralità pubblica. Le restrizioni devono in ogni caso rispondere a un effettivo preponderante interesse pubblico ed essere conformi al principio della proporzionalità.

Se le restrizioni sono gravi devono collocarsi in una legge di rango formale.

L'esigenza di disciplinare le imprese di onoranze funebri è dettata prevalentemente da motivi di igiene e dalla necessità di disporre di un'attrezzatura idonea

L'attuale Legge sanitaria (LSan) prevede all'art. 40 cpv. 4 che il Consiglio di Stato emana disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale e vigila sull'attività delle imprese di onoranze funebri.

Tuttavia il CdS non ha fatto uso di questa possibilità e l'esercizio della professione è ancora sottoposto al vecchio Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961 (REAPF).

Per quanto riguarda l'obbligo autorizzativo l'esercizio dell'attività è già oggi sottoposto ad autorizzazione dell'Ufficio di sanità sulla base del suddetto Regolamento (REAPF).

Inoltre per la professione di imprenditore di pompe funebri è possibile ottenere un diploma federale (art. 28 cpv. 2 Legge federale sulla formazione professionale/ Regolamento d'esame concernente l'esame professionale di imprenditore/imprenditrice di onoranze funebri - UFFT)¹

3. LA POSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, sentiti gli iniziativaisti, per il tramite del deputato Paolo Sanvido, condivide le critiche mosse alla normativa esistente ed è convinta della necessità di aggiornare le norme che disciplinano la professione di imprenditore di pompe funebri.

Sulle condizioni che potrebbero entrare in considerazione per disciplinare l'attività delle imprese di onoranze funebri con particolare riferimento alla base legale la Commissione ha chiesto un parere giuridico a Michele Albertini, il quale così conclude la sua analisi:

"...il regolamento governativo attualmente vigente è, in parte almeno, desueto e va pertanto rivisto. A parer mio la base legale formale è comunque carente e va adeguata. I modelli possibili e attuabili sono molteplici a dipendenza dei contenuti che si intende prevedere. Così può essere sufficiente (e anche forse preferibile) predisporre una base legale formale (di densità normativa adeguata) che enunci gli elementi essenziali con delega al Governo. In alternativa è immaginabile una regolamentazione dettagliata (come quella proposta dalle associazioni di categoria) che non corrisponde però agli standard normativi vigenti in altri Cantoni. In ogni caso una base legale di rango formale è necessaria"

La Commissione all'unanimità si è orientata alla prima soluzione, postulando l'inserimento di una base legale nella Legge sanitaria con delega al CdS per l'emanazione di un regolamento di applicazione.

Sulle condizioni a cui subordinare l'autorizzazione cantonale, già oggi prevista, la Commissione si è ispirata alla proposta di legge elaborata dalle due Associazioni di categoria (Associazione Ticinese Impresari Onoranze Funebri ATIOF e Associazione della Svizzera Italiana Impresari Onoranze Funebri ASIIOF) nonché alle soluzioni già adottate in altri Cantoni come Giura², Basilea-Città³ e Vaud⁴.

Il testo che ne è scaturito tiene in considerazione i principi costituzionali che sottendono alla restrizione del diritto alla libertà economica e le caratteristiche peculiari della professione.

Una professione che più di ogni altra richiede particolare tatto, empatia e professionalità anche per quel particolare rapporto di solidarietà e fiducia che si instaura tra chi accompagna i defunti verso l'ultima dimora e chi ne piange la scomparsa.

Proprio per questo ad una parte della Commissione sarebbe piaciuto subordinare la concessione dell'autorizzazione cantonale a più severe condizioni che garantissero l'utenza da un esercizio scorretto od irriverente della professione e nel contempo proteggessero gli imprenditori o i loro dipendenti da decadimenti psico-fisici.

Dopo ampia discussione il testo di legge elaborato dalla Commissione è di una sorprendente leggerezza normativa e le condizioni sono formulate in termini generici, per

¹ Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

² Ordonnance concernant les entreprises de pompes funèbre del 6 dicembre 1978

³ Gesundheitsgesetz (GesG) del 21 settembre 2011

⁴ Loi sur la santé publique (LSP) del 29 maggio 1985, art. 73, 73a e b

lasciare ampio spazio al Consiglio di Stato di determinarne il contenuto nel regolamento di applicazione, anche in considerazione dei continui cambiamenti tecnici e normativi che caratterizzano le professioni sanitarie.

L'esercizio legislativo della Commissione sanitaria ha in particolare dovuto tenere conto degli effetti della LMI (Legge federale sul mercato interno). Una legge che ha praticamente vanificato il federalismo legislativo anche in ambito sanitario estendendo al domicilio professionale il principio del libero accesso al mercato secondo le prescrizioni del luogo d'origine⁵.

Da qui la conclusione che sarebbe stato inutile sottoporre gli imprenditori ticinesi a condizioni più severe di quelle in uso in altri cantoni, con l'effetto di penalizzarne la concorrenzialità rispetto ad ogni altra impresa di pompe funebri che volesse migrare dal suo cantone d'origine - più permissivo - e installarsi in Ticino.

La Commissione si è quindi limitata a ricalcare le condizioni in uso anche in altri cantoni, tranne per l'esigenza di un "diploma riconosciuto". Questa condizione ha fatto l'unanimità della Commissione ed è pure caldeggiata dalla stessa associazione di categoria (ASIIOF).

Per il momento la nozione "diploma riconosciuto", seppure generica, si identifica con un solo attestato: quello federale, citato al punto 2 di questo rapporto. Non è però escluso che in futuro si aprano nuovi percorsi formativi anche in Ticino.

La Commissione ha ritenuto che l'attestato federale è una buona garanzia per assicurare all'utenza un esercizio irreprensibile della professione già soltanto per il fatto che obbliga i candidati all'esame federale a comprovare una pratica professionale di una certa durata (da un minimo di 3 a un massimo di 5 anni)

Visto però che attualmente tale condizione non è adempiuta dalla gran parte degli imprenditori di imprese di pompe funebri già attive sul territorio la Commissione ha previsto una norma transitoria che salva le autorizzazioni già in essere.

Infine la Commissione ha dovuto rinunciare alla richiesta di un monitoraggio continuato delle imprese autorizzate, e questo per la ben nota mancanza di risorse del DSS.

4. CONCLUSIONI

La Commissione all'unanimità raccomanda quindi a questo Parlamento di accogliere l'iniziativa e la proposta legislativa qui appresso formulata.

Per la Commissione speciale sanitaria:

Michela Delcò Petralli, relatrice
Campana - Caprara - Cereghetti - Del Don -
Denti - Jelmini - Malacrida - Mariolini - Pagani -
Peduzzi - Polli - Ramsauer - Robbiani - Steiger

⁵ A questo proposito si rimanda all'interessante ed esaustivo contributo del lic.jur. Stefano Radczuweit, Capo dell'Ufficio di sanità del Cantone Ticino, RTD I-2010, pag.357)

Disegno di

LEGGE

sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare generica 26 settembre 2011 di Paolo Sanvido e cofirmatari;
- visto il rapporto 25 ottobre 2012 della Commissione speciale sanitaria,

d e c r e t a :

I.

La legge sanitaria del 18 aprile 1989 è così modificata:

Art. 40 cpv. 3, 4 e 5 (nuovo)

³Il Consiglio di Stato è competente per disciplinare il trasporto, la sepoltura, la cremazione e l'esumazione delle salme così come gli interventi praticati su di esse.

⁴Il Consiglio di Stato emana disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale e disciplina l'attività delle imprese di pompe funebri.

⁵Sono riservate le leggi speciali, il diritto federale, nonché le convenzioni intercantionali e internazionali in questa materia.

Art. 40a (nuovo)

Esercizio di imprese di pompe funebri

¹L'esercizio di imprese di pompe funebri, con sede o attività nel Cantone, è sottoposto all'autorizzazione del Dipartimento, che ne decide pure la revoca.

²L'autorizzazione è subordinata ai seguenti requisiti minimi richiesti al titolare dell'impresa o, nel caso di persone giuridiche, a chi è responsabile della società, che devono:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) essere in possesso di un diploma riconosciuto;
- c) essere degno di fiducia;
- d) non essere gravato da attestati di carenza beni, provvisori o definitivi o certificati equipollenti;
- e) dimostrare di avere una copertura assicurativa per la responsabilità civile, estesa anche ai dipendenti;
- f) dimostrare di disporre di locali e attrezzature adeguate per l'esercizio dell'attività.

³Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le modalità relative alla concessione e alla revoca dell'autorizzazione.

102c (nuovo)

Imprese di pompe funebri Autorizzazione

L'art. 40a cpv. 2 lett. b) non è applicabile alle imprese di pompe funebri già autorizzate secondo il regolamento previgente. Tuttavia, se dovesse cambiare il titolare dell'impresa, questi dovrà conformarsi alla nuova disposizione entro 5 anni dall'entrata in funzione.

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.